

*Data*  
*(\*)03/08/2021*  
*Protocollo*  
*(\*)0916*  
*Classificazione*  
*CTC*

**Ai Comuni della Regione Piemonte**

**Alle Associazioni di categorie del Commercio**

*L'Assessore*

**Oggetto: commercio su aree pubbliche: rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020. Applicazione dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021 e dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021.**

In relazione all'oggetto e con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021, si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente dato riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate dal Coordinamento Tecnico della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota prot. n. 0219986 del 22 luglio 2021, che si allega alla presente.

Con detta nota viene sostanzialmente espresso l'orientamento secondo il quale l'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2020 trova applicazione con riferimento alle concessioni in essere alla data del 22 maggio 2021 (data dell'entrata in vigore della citata disposizione) che abbiano un termine di scadenza antecedente al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e non anche alle concessioni scadute e non ancora rinnovate alla data della sua entrata in vigore.

Si comunica, inoltre, che con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge n. 73/2021, pubblicata sulla GU n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25, è stato, tra l'altro, introdotto l'art. 56-bis, il quale stabilisce che *"In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo."*

Con la citata disposizione viene quindi stabilita la possibilità, per i comuni che non vi abbiano già provveduto, di concludere, entro il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, i procedimenti di rinnovo ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, delle concessioni per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche scadute entro il 31 dicembre 2020.

In pratica si ritiene che la disposizione richiamata preveda un differimento del termine massimo di conclusione dei citati procedimenti amministrativi e, conseguentemente, del termine per la verifica dei requisiti prescritti (*requisiti soggettivi e morali e regolarità contributiva*) e per il successivo rilascio dei titoli abilitativi rinnovati.

Resta fermo quant'altro previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle modalità attuative regionali stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 1 – 2555 del 14 dicembre 2020.

Si evidenzia in ultimo che la disposizione di cui all'art. 56 bis configura per i comuni una possibilità e non un obbligo: pertanto i comuni potranno senz'altro procedere in tempi brevi alla conclusione dei procedimenti di rinnovo che già non si siano conclusi al 30 giugno 2021.

Cordiali saluti.

Visto: il Dirigente del

Settore Commercio

Claudio Marocco

Vittoria Poggio



Allegati: n. 1

nota MISE prot. n. 0219986 del 22 luglio 2021.